



INFORMATIVA: DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

L.R. 31/08 Art. 45 (Protezione dagli incendi boschivi e difesa fitosanitaria) COMMA 10

Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'art 10 comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiale come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio di incendio boschivo e la diffusione delle specie infestanti, **la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane;** i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. **E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'art 45 comma 4."**

Il comma 4 dell'art. 45 della L.R. 31/08 stabilisce che "... in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli agli incendi boschivi, il Direttore generale competente dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie"

L'art. 10, comma 5, della l. 353/2000 stabilisce "nelle ore e nei periodi a rischio d'incendio sono vietate le azione... [omissis] ..., determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio"

R.R. 5/07 Art. 54 (Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, **è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.**
2. **Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio** ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi **è permessa esclusivamente:**
 - a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
 - b) **per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;**
 - c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 38.
3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, **non può avvenire in giornate ventose.** I fuochi devono **essere sempre e costantemente custoditi** e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere **spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00.**
4. **Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.**

Per chiarimenti in merito è possibile contattare il comando dei Carabinieri Forestali competenti per territorio.

VERIFICARE SEMPRE EVENTUALI LIMITAZIONI POSTE DAL COMUNE INTERESSATO

SANZIONI LEGGE REGIONALE 31/08

Art. 61, comma 9, primo capoverso	Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 121,87 a € 609,35 per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie.
Art. 61, comma 9, sec. capoverso	Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 365,61 a € 3.656,07.

L'art. 674 del Codice Civile recita "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o come l'ammenda fino a € 206,00